

Come da ultima modifica, assemblea straordinaria del

STATUTO

FIAB CASTENASO TRIBU INDIGENA APS

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

Denominazione

In concomitanza con l'adeguamento dello statuto di Associazione di Promozione Sociale (D. Lgs. n. 117/2017)

L' Associazione di Promozione Sociale già esistente denominata

"Associazione Cicloecologista Tribù Indigena " assumerà la nuova denominazione

"FIAB - Castenaso Tribù Indigena APS ", con sede legale nel Comune di Castenaso (Bo), via Veduro 20\2

La vecchia denominazione Associazione Cicloecologista Tribù Indigena rimane parte integrante dell'atto costitutivo e quindi resta di proprietà della FIAB Castenaso Tribù Indigena.

L' associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L' associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all' interno del medesimo Comune deliberato dall' Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L' Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 2

L' associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs, n. 42/2004 e successive modificazioni;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Scopo primario dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuovendo l'uso della bicicletta, proponendo e concorrendo a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità ciclistica, per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette "utenze fragili della strada" e tutelare i loro diritti.

L'associazione persegue gli obiettivi di:

1. valorizzare e tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita;
2. ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
3. combattere il riscaldamento globale, diminuendo l'emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.

Organizzando, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività ed iniziative:

- 1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, salutare, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino e incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità anche al fine di tutelare ciclisti e pedoni e, più in generale, tutti i soggetti "svantaggiati", quali disabili, anziani e bambini, la cui incolumità o libertà di movimento può essere lesa o ostacolata dal traffico stradale, per cui intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti di cui sopra, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile;
- 4) denunciare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio e invasivo del mezzo privato a motore e individuare iniziative e proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, che favorisca le relazioni sociali, proponendo la riconversione degli spazi comuni a usi collettivi diversi dalla circolazione stradale e la promozione di stili di vita atti a favorire la salute individuale e collettiva;
- 5) promuovere l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;
- 6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero quale forma di turismo eco-compatibile, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e favorire la socializzazione. A tale scopo l'associazione organizza in proprio o promuove l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta e dà vita a iniziative quali lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi, itinerari e ciclovie, che valorizzano la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. Propone infine il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi storici, argini dei corsi d'acqua naturali e artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti e ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all'abbandono e all'incuria;
- 7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 8) porre in essere ogni attività utile a favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione. A tal fine si propone di organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, progetti educativi e di produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile;
- 9) organizzare progetti e attività di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di "associazione riconosciuta di comprovata esperienza nel settore della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione ciclistica", nonché attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;
- 10) editare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

- 11) offrire alcuni servizi o agevolazioni alle associazioni aderenti alla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
 - 12) ottenere per i nostri soci speciali facilitazioni e agevolazioni da parte di altri enti e organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
 - 13) favorire i nostri soci nell'acquisto di materiali e beni necessari allo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - 14) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente;
 - 15) svolgere ogni altra possibile attività volta a conseguire gli scopi sociali.
- L'associazione può svolgere, all' interno della sede sociale, attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall' art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

Articolo 3

Oltre alle attività di cui all' art.2 l'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Articolo 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci, con contestuale rilascio della tessera associativa, da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Articolo 8

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

1. partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

2. partecipare alla vita associativa esprimendo, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali;
 3. godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 4. prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione di cui agli art. 13e14 D. Lgs n. 117/2017, dei libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro adunanze e delibere delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari), nonché l'indicazione delle modalità per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. La richiesta deve essere inviata al Presidente del Direttivo in carica, tramite mail. Entro 30gg i documenti richiesti saranno a disposizione presso la sede dell'associazione negli orari di apertura ai soci (art. 15, III comma, D.lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018)
- Il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni; ai soci minorenni, (la cui domanda deve essere controfirmata dall' esercente la responsabilità genitoriale).

Articolo 9

L'associato è tenuto a:

1. osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
2. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
3. versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 10

La qualifica di associato si perde per:

1. recesso,
2. radiazione,
3. esclusione per morosità - decadenza per morosità,
4. morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati: Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio Direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato che:

1. non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente, la proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea, ordinaria degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

La radiazione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che delibera tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità del socio decorsi 4 mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro dei soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. Gli associati receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

1. inosservanza della disposizione dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
3. attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
4. provocare gravi disordini durante le assemblee;
5. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
6. arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote associative;
2. contributi associativi;

3. cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
4. interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
5. elargizioni e donazioni;
6. erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
7. entrate da convenzioni;
8. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
9. entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
10. rendite patrimoniali
11. qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore

Articolo 13

L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione, oppure se la sede non è appropriata per il deposito del documento.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 22.

Articolo 14

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte in un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Articolo 16

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni ai soci minorenni, (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
2. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
3. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
4. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità del socio;
7. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
8. si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

9. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

10. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Articolo 20

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- 
2. predisporre il bilancio;
 3. deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
 4. proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
 5. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 11;
 6. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 7. delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 8. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 9. deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Articolo 24



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche via e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto

indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 27

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro **30 giorni** il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Articolo 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

Castenaso li, 29 giugno 2022.

FIAB CASTENASO
TRIBÙ INDIGENA APS
Via Veduro n° 20/2
40055 Castenaso (BO)
Cod. Fisc. 91320090375

Il Presidente

Toni Renzo



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 25/10/2022 Serie 3 al N° 2817

Pagato € Spese

(Euro _____)

IL FUNZIONARIO
Gino Calvino

FIAS CASTENASO
TRIBU INDIGENA APS
Via Emilia n° 202
40028 Castenaso (BO)
Cod. Fisc. 9132000218